

STATUTO

CASA COSTA FOUNDATION ETS

ARTICOLO 1

Costituzione

1. Per iniziativa di Michael Gustav Costa è costituita la Fondazione **CASA COSTA FOUNDATION ETS**.
2. La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
3. L'acronimo "E.T.S." sarà utilizzato soltanto se e a decorrere dal momento in cui sarà efficace l'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

ARTICOLO 2

Denominazione, sede e durata

1. La denominazione della Fondazione "**CASA COSTA FOUNDATION ETS**" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 117/2017.
2. La Fondazione ha sede nel Comune di Corvara (BZ). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Corvara (BZ) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

Scopi ed attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il suo scopo è la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona attraverso interventi di sostegno, sviluppo e inclusione sociale, con particolare attenzione alle condizioni di vulnerabilità economica, psicologica o fisica. La Fondazione opera in Italia e a livello internazionale.
3. La Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:
 - *lettera n)* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - *lettera w)* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 - *lettera d)* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- *lettera i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - *lettera l)* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - *lettera u)* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
4. Per raggiungere gli scopi suddetti la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
- la protezione e il sostegno di minori e altre categorie svantaggiate, tra cui donne e uomini in condizioni di fragilità economica, sociale o sanitaria;
 - la promozione di modelli di sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale, economico e ambientale;
 - la risposta a situazioni di emergenza, crisi umanitarie e contesti di forte marginalizzazione;
 - l'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità o altre forme di vulnerabilità, con un'attenzione particolare al settore dell'ospitalità e della ristorazione, affinché diventi più accessibile e inclusivo.
 - ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
5. La Fondazione potrà perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti del Terzo Settore.
6. La Fondazione potrà organizzare raccolte di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
7. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di tutti i mezzi finanziari, beni mobili e immobili appartenenti alla Fondazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al prossimo comma conseguite successivamente alla costituzione della Fondazione.
2. La Fondazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
 - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore;
 - dai ricavi delle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dall'attività di raccolta fondi, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
 - da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
4. In aderenza al presente statuto il Consiglio di Amministrazione può definire tramite un regolamento gli obiettivi, i criteri e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria.

ARTICOLO 5

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. 117/2017. Esso approva il bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 6

Fondatore

Il Fondatore è colui che sottoscrive l'Atto di Costituzione della Fondazione. Il Fondatore provvede a versare la quota di adesione indicata nell'Atto di Costituzione, destinata al Fondo di dotazione e non è tenuto ad ulteriori versamenti di quote in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

ARTICOLO 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente
 - L'Organo di Controllo
2. Le funzioni degli organi della Fondazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, sono esercitate gratuitamente, fatti salvi i rimborsi spese sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, nei limiti e secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), da scegliersi fra le persone che, a mezzo di elargizioni, donazioni, volontariato o contributi di altro genere, abbiano contribuito al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente al quale spetta la rappresentanza della Fondazione e un Vice-Presidente.
2. Ad eccezione dei membri del primo Consiglio di Amministrazione, che sono stati nominati a tempo indeterminato all'atto di costituzione della Fondazione dal fondatore, i componenti dei futuri Consigli di Amministrazione resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, ovvero a tempo determinato, per il periodo più limitato che verrà stabilito all'atto della loro nomina.
3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
4. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere.
5. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:
 - a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3, determinando altresì criteri e le modalità di attribuzione di finanziamenti a progetti di terzi ritenuti meritevoli per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e per quelle altre attività ad esse direttamente connesse;
 - b. approvare il bilancio di esercizio;
 - c. costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
 - d. approvare l'eventuale regolamento interno;
 - e. approvare eventuali modifiche statutarie che non incidono sullo scopo della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - f. eleggere Presidente e Vice-Presidente;
 - g. sostituire i membri del Consiglio stesso che cessano dalla carica ovvero designare il nuovo Consiglio di Amministrazione in caso di cessazione di tutti i suoi membri;
 - h. nominare l'Organo di Controllo;
 - i. deliberare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
 - j. avviare le procedure per l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, ove ne ravvisi i presupposti;
 - k. stabilire le attività diverse di cui all'art 3.7 del presente statuto.

ARTICOLO 9

Convocazione, funzionamento e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di

forma purché con mezzi idonei, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata anche il giorno successivo della prima convocazione.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.
6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio di esercizio.
8. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ARTICOLO 10

Presidente

1. Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti a scrutinio segreto. Nella stessa forma il Consiglio di Amministrazione elegge un Vice-Presidente.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Fondazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano la Fondazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ARTICOLO 11

Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato un organo di controllo monocratico.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla corretta amministrazione della Fondazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili. Oggetto del controllo è anche l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento e l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione.
3. Il componente dell'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso può essere riconfermato.
4. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso il componente dell'Organo di Controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ARTICOLO 12

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività e accantonati i fondi per i rapporti di lavoro in corso, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
2. La devoluzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il competente ufficio del RUNTS.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

1. La Fondazione si impegna al rispetto delle clausole di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:
 - il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. ;
 - l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di attività ad esse direttamente connesse;
 - l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altri enti del Terzo Settore.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.

F.to Mathias COSTA

F.to Valeria Zampaglione Notaio L.S.